

**Circolare Ministero di Grazia e Giustizia n. 7/56/23712 del 1° giugno 1975. - Impiego dei gas tossici – R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Prescrizioni nei confronti dei chimici.**

Con il foglio sopradistinto, codesto Consiglio Nazionale — facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa tra questo Ministero e l'Ordine interprovinciale dei chimici della Sicilia — ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina applicabile, nella materia in oggetto, nei riguardi dei chimici.

Va - innanzitutto - rilevato che, in materia, è stato acquisito il parere del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato, riportato nella nota dell'8 maggio 1972, citata da codesto Consiglio nazionale, nonché l'avviso del Ministero della sanità, trasmesso con il foglio cui si risponde: sul punto in questione, tuttavia, la posizione dei cennati Dicasteri appare sostanzialmente divergente.

Si osserva, in merito, che la disciplina riguardante l'impiego dei gas tossici - di cui al R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, ed al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza) — e contenuta nel Regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Tale normativa — emanata in applicazione dell'art. 58 del predetto T.U. concernente la «prevenzione di infortuni e disastri» - si occupa, tra l'altro, nella parte relativa alle autorizzazioni ed all'impiego dei gas tossici (titoli I e II), degli istituti dell'autorizzazione, della patente di abilitazione (e del relativo certificato di idoneità), nonché della licenza di esercizio per l'utilizzazione delle sostanze in questione (art.1).

Trattasi, ovviamente, di provvedimenti amministrativi di diversa natura e contenuto e dal contesto delle varie norme si ricava la convinzione che una posizione nettamente distinta sia riservata, al riguardo, alla «direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, e utilizzazione del gas tossico» (art. 6, n. 4); detta direzione va rilevato e normalmente affidata a «dottori in chimica, chimica e farmacia, chimica industriale o ingegneria chimica» (artt. 6 n. 4, 15), ai quali - pertanto

- non si estende l'obbligo dell'autorizzazione, della patente e della licenza di cui sopra.

La questione prospettata dall'Ordine della Sicilia, e ripresa da codesto Consiglio Nazionale, va — indi - esaminata con riferimento alle funzioni svolte dai singoli professionisti operanti nel settore in argomento e può condurre a soluzioni differenti proprio in relazione all'incarico da essi ricoperto negli stabilimenti, magazzini, e depositi interessati.

Le disposizioni riguardanti l'autorizzazione, la patente e la licenza, contenute nel ricordato Regolamento speciale, pertanto - a parere di questo Ministero - non trovano applicazione nei confronti delle persone (e quindi, eventualmente dei professionisti) che abbiano assunto ed esercitino la direzione tecnica dei servizi concernenti l'impiego dei gas tossici, ma riguardano, direttamente ed esclusivamente tutte le altre persone (anche se professionisti) che ricoprano gli incarichi e svolgano le funzioni espressamente indicate dalla citata normativa, e per le quali sono previsti particolari accertamenti e control-